



## **CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**GRUPPO PER L'ATTUAZIONE DEI PROTOCOLLI CON LA CORTE EDU E CON LA CORTE DI GIUSTIZIA**

### **CLASSIFICAZIONE**

**RINVIO PREGIUDIZIALE - DIRITTO DEI CITTADINI DELL'UNIONE DI LIBERA CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO NEL TERRITORIO DEGLI STATI MEMBRI - MATRIMONIO CONTRATTO TRA CITTADINI DELLO STESSO SESSO DURANTE L'ESERCIZIO DI TALE DIRITTO - OBBLIGO PER LO STATO D'ORIGINE DI RICONOSCERE E TRASCRIVERE L'ATTO DI MATRIMONIO NEL REGISTRO DELLO STATO CIVILE - NORMATIVA NAZIONALE CHE NON CONSENTE RICONOSCIMENTO E TRASCRIZIONE PERCHE' NON PREVEDE IL MATRIMONIO TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO - CONTRASTO CON GLI ARTT. 20 E 21 TFUE, NONCHE' 7 E 21 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI UE**

### **PRONUNCIA SEGNALATA**

**CGUE, grande sezione, 25.11.2025, Trojan, C-713/23**

### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Artt. 20 e 21 TFUE

Artt. 7 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea

### **RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI CGUE E CEDU**

CGUE, grande sezione, 10.7.2025, *INTERZERO e a.*, C-254/23; CGUE, grande sezione, 3.6.2025, *Kinsa*, C-460/23; CGUE, grande sezione, 29.4.2025, *Commissione/Malta-Cittadinanza tramite investimento*, C-181/23; CEDU, prima sezione, 24.4.2025, *Andersen c. Polonia*, n. 53662/20; CGUE, grande sezione, 4.10.2024, *Mirin*, C-4/23; CEDU, prima sezione, *Przybyszewska e altri c. Polonia*, n. 11454/17 e altri 9 riuniti, 12.3.2024; CGUE, quinta sezione, 23.3.2023, *Generalstaatsanwaltschaft Bamberg*, C-365/21; CGUE, grande sezione, 22.11.2022, *Luxembourg Business Registers*, cause riunite C-37/20 e C-601/20; CGUE, grande sezione, 14.12.2021, *Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo»*, C-490/20; CGUE, grande sezione, 5.6.2018, *Coman e a.*, C-673/16; CGUE, grande sezione, 17.4.2018, *Vera Egenberger*, C-414/16; CGUE, grande sezione, 14.11.2017, *Lounes*, C-165/16; CGUE, grande sezione, 13.9.2016, *Rendón Marín*, C-165/14; CGUE, terza sezione, 30.4.2014, *Pfleger e a.*, C-390/12; CGUE, grande sezione, 12.3.2014, *O. e B.*, C-456/12; CGUE, terza sezione, 7.10.2010, *Lassal*, C-162/09; CGUE, grande sezione, 11.12.2007, *Eind*, C-291/05; CGUE, 20.9.2001, *Grzelczyk*, C-184/99.

## **ABSTRACT**

*La Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata sulla domanda pregiudiziale, sollevata dalla Corte suprema amministrativa polacca, relativa alla possibilità di uno Stato membro (che non preveda il matrimonio fra persone del medesimo sesso) di rifiutare la trascrizione nei propri registri dello stato civile di un matrimonio legalmente contratto, in altro Stato dell'Unione, da cittadini dell'Unione dello stesso sesso che si avvalgano della libertà di circolazione e di soggiorno loro riconosciuta dagli artt. 20 e 21, par. 1, TFUE. La Corte ha ritenuto che, quando viene in rilievo l'esercizio di tale libertà, rientri in essa, una volta letta alla luce del diritto alla vita personale e del divieto di qualsiasi discriminazione fondata sull'orientamento sessuale garantiti dagli artt. 7 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, anche la libertà di stabilire e consolidare un legame familiare, tanto con persone dell'altro sesso che con persone dello stesso sesso, e di conservare la stabilità di detto legame in occasione degli spostamenti da uno ad altro Stato dell'Unione. Di conseguenza, qualora uno Stato membro scelga, nell'ambito della propria libertà, di prevedere una sola modalità di registrazione delle unioni matrimoniali, esso è tenuto, quando è in questione la menzionata libertà di circolazione e di soggiorno, ad assicurare l'accesso a siffatta modalità a tutti i matrimoni legalmente contratti tra cittadini dell'Unione, senza discriminare tra le unioni tra persone di sesso diverso e quelle tra persone dello stesso sesso, ancorché queste ultime non siano previste dal diritto interno.*

## **IL CASO**

Un cittadino avente doppia cittadinanza, tedesca e polacca, ed un cittadino polacco si sono sposati a Berlino nel 2018. Il primo ha assunto anche il cognome del secondo, e le autorità di stato civile polacche hanno registrato tale decisione, modificando il cognome come suindicato. La successiva domanda di trascrizione del matrimonio, celebrato in Germania, nei registri dello stato civile polacco è stata respinta, perché il diritto polacco non prevedeva il matrimonio tra persone dello stesso sesso. La decisione è stata confermata dall'autorità superiore e dal Tribunale amministrativo territorialmente competente, il quale ultimo ha affermato che la trascrizione di un atto di matrimonio tra persone dello stesso sesso violerebbe i principi fondamentali sanciti dall'ordinamento giuridico polacco, ai sensi dell'art. 107, punto 3, della legge sugli atti dello stato civile, senza compromettere le libertà sancite dagli artt. 8 e 14 della CEDU. La pronuncia di prime cure è stata impugnata davanti alla Corte suprema amministrativa polacca, che ha sospeso il giudizio e rimesso alla CGUE la questione relativa all'interpretazione degli artt. 20, par. 2, lett. a), e 21, par. 1, del TFUE, letti alla luce degli artt. 7 e 21, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché dell'art. 2, punto 2, della direttiva 2004/38. Il giudice polacco ha domandato, in particolare, se tali disposizioni debbano essere interpretate nel senso che "esse ostano a che le autorità competenti dello Stato membro di cui ha la cittadinanza un cittadino dell'Unione che ha contratto matrimonio con un altro cittadino dell'Unione (con una persona dello stesso sesso) in uno Stato membro, conformemente alla normativa di quest'ultimo,

possano rifiutarsi di riconoscere e di trascrivere nel registro nazionale dello stato civile tale atto di matrimonio, impedendo alle suddette persone di soggiornare nello Stato in questione con lo stato civile acquisito e con lo stesso cognome, per il motivo che il diritto dello Stato ospitante non prevede il matrimonio tra persone dello stesso sesso”.

## **LA DECISIONE**

La Corte ha premesso che la questione pregiudiziale prospettata non rientrava nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/38, che disciplinava unicamente le condizioni di ingresso e di soggiorno di un cittadino dell’Unione negli Stati membri diversi da quello di cui aveva la cittadinanza (sentenza *Coman*). La controversia principale, infatti, riguardava la domanda dei coniugi in questione volta ad ottenere la trascrizione del loro atto di matrimonio stipulato in Germania nel registro dello stato civile polacco affinché fosse riconosciuto il loro status di persone coniugate in Polonia, Stato membro del quale avevano la cittadinanza. In particolare, concerneva l’incidenza sulla libertà di circolazione e della vita privata dei singoli derivante dalla normativa nazionale che non consentiva la trascrizione del matrimonio contratto tra cittadini dell’Unione appartenenti allo stesso sesso nel Paese di appartenenza degli stessi, in quanto l’unica forma di matrimonio lì ammessa era quella fra persone di sesso opposto. Ha osservato, poi, che gli interessati, cittadini dell’Unione, erano in possesso dello status di cittadini degli Stati membri (sentenze *Grzelczyk* e *Commissione/Malta - Cittadinanza tramite investimento*), dal quale derivavano, *inter alia*, il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le restrizioni previste dal TFUE e i provvedimenti adottati in applicazione delle stesse (sentenze *Lassal*, *Rendón Marín* e *Mirin*), il diritto di condurre una normale vita familiare sia nello Stato membro ospitante sia nello Stato membro di appartenenza, nonché il diritto al ritorno in tale ultimo Stato membro, ivi beneficiando della presenza, al loro fianco, dei loro familiari, incluso il coniuge (sentenze *Lounes* e *Coman e a.*). Al riguardo, se il cittadino dell’Unione aveva sviluppato o consolidato, durante un soggiorno effettivo in uno Stato dell’Unione diverso da quello di appartenenza, una vita familiare, aveva diritto a potere proseguire detta vita familiare al suo ritorno nello Stato membro del quale aveva la cittadinanza, circostanza che implicava, soprattutto, l’obbligo per quest’ultimo di concedere un diritto di soggiorno derivato al familiare interessato, cittadino di un paese terzo. Infatti, in mancanza di un siffatto diritto di soggiorno derivato, tale cittadino dell’Unione avrebbe potuto essere dissuaso dal lasciare lo Stato membro di origine al fine di esercitare il suo diritto di soggiorno, ai sensi dell’art. 21, par. 1, TFUE, in un altro Stato membro o dal ritornare nel suo Stato membro d’origine dopo avere esercitato il medesimo diritto, poiché non aveva la certezza di potere continuare in quest’ultimo la vita familiare sviluppata o consolidata nello Stato membro ospitante (sentenze *Eind* e *O. e B.*). La CGUE ha evidenziato che aveva già constatato l’esistenza di tale obbligo di concessione del diritto di soggiorno derivato sussisteva in favore del coniuge del cittadino dell’Unione, in una situazione nella quale detto coniuge era cittadino di un paese terzo dello stesso sesso del cittadino dell’Unione e il matrimonio con quest’ultimo era stato legalmente

contratto nello Stato membro ospitante (sentenza *Coman e a.*). La Corte ha sottolineato che le norme relative al matrimonio rientravano nella competenza degli Stati membri, che erano liberi di prevedere o meno, nel loro diritto nazionale, il matrimonio per persone dello stesso sesso (sentenze *Coman e a.* e *Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo»*). L'esercizio di tale competenza, tuttavia, doveva rispettare il diritto dell'Unione e, in particolare, le disposizioni del TFUE relative alla libertà dei cittadini dell'Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (§§ 51-52), riconoscendo agli stessi, a questo fine, lo *status* conseguito in un altro Stato membro conformemente al diritto di quest'ultimo (sentenze *Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo»* e *Mirin*). In assenza di detto riconoscimento, i medesimi cittadini correvano il serio rischio di essere di fatto costrette, pur se legalmente sposate, a vivere e a relazionarsi con le autorità come se non lo fossero, non potendo fare valere, in numerose attività della loro vita quotidiana, attinenti sia alla sfera pubblica che a quella privata, il loro *status* matrimoniale, legalmente stabilito nello Stato ospitante. Il rifiuto di uno Stato membro di riconoscere il matrimonio di due cittadini dell'Unione dello stesso sesso, contratto durante il loro soggiorno in un altro Stato membro, quindi, ostacolava l'esercizio del diritto sancito all'art. 21, par. 1, TFUE. La CGUE ha, inoltre, ricordato che la limitazione alla libera circolazione delle persone poteva essere giustificata, qualora, come nel procedimento principale, indipendente dalla cittadinanza delle persone interessate, se basata su considerazioni oggettive di interesse generale e proporzionata allo scopo legittimamente perseguito dal diritto nazionale (sentenza *Coman e a.*). Peraltro, la misura di uno Stato membro che restringesse una libertà fondamentale per un motivo imperativo di interesse generale riconosciuto dal diritto dell'Unione, costituiva attuazione del diritto dell'Unione, ai sensi dell'art. 51, par. 1, della Carta, con l'effetto che essa doveva essere conforme ai diritti fondamentali sanciti da quest'ultima (sentenze *Pfleger e a.* e *INTERZERO e a.*). Perché fosse proporzionata, la misura doveva essere idonea a realizzare il suo scopo, senza, però, eccedere quanto necessario per il suo raggiungimento (sentenza *Coman e a.*); inoltre, un obiettivo di interesse generale non poteva essere perseguito senza tenere conto del fatto che esso doveva essere conciliato con i diritti fondamentali interessati dalla misura, effettuando un contemperamento equilibrato tra, da un lato, siffatto obiettivo e, dall'altro, i diritti in questione, così da garantire che gli inconvenienti causati dalla misura citata non fossero sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti [sentenze *Luxembourg Business Registers, Generalstaatsanwaltschaft Bamberg (Riserva relativa al principio del ne bis in idem)* e *INTERZERO e a.*]. Coerentemente, la nozione di «ordine pubblico», in quanto giustificazione di una deroga a una libertà fondamentale, doveva essere intesa in senso restrittivo, di modo che la sua portata non poteva essere determinata unilateralmente da ciascuno Stato membro senza il controllo delle istituzioni dell'Unione; inoltre, esso poteva essere invocato solo in presenza di una minaccia reale e sufficientemente grave ad uno degli interessi fondamentali della società (sentenza *Coman e a.*). Pertanto, l'obbligo, per lo Stato membro d'origine, di riconoscere un matrimonio tra cittadini dell'Unione dello stesso sesso contratto nello Stato membro ospitante durante l'esercizio della loro libertà di circolazione e di soggiorno, al fine di consentire loro di

ritornare nello Stato membro del quale erano cittadini e di proseguirvi la vita familiare beneficiando del loro status matrimoniale legalmente stabilito nello Stato membro ospitante, non pregiudicava l'istituto del matrimonio nello Stato membro d'origine, che era definito dal diritto nazionale e rientrava nella competenza degli Stati membri. Infatti, esso non comportava l'obbligo, per detto Stato membro, di prevedere, nella normativa nazionale, l'istituto del matrimonio tra persone dello stesso sesso, il quale era circoscritto al riconoscimento di siffatti matrimoni, contratti nello Stato membro ospitante in conformità della normativa di quest'ultimo, ai fini dell'esercizio dei diritti conferiti a tali cittadini dal diritto dell'Unione. La Corte ha, poi, precisato che una misura nazionale idonea ad ostacolare l'esercizio della libera circolazione delle persone non poteva violare il diritto al rispetto della vita privata e familiare, di cui all'art. 7 della Carta, e quello a non subire discriminazione a causa del proprio orientamento sessuale (sentenze *Coman e a.*, *Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo»* e *Mirin*). In particolare, conformemente all'art. 52, par. 3, della Carta, i diritti garantiti dall'art. 7 di quest'ultima avevano lo stesso significato e portata di quelli garantiti dall'art. 8 della CEDU, disposizione che costituiva una soglia di protezione minima. Dalla giurisprudenza della Corte EDU emergeva, altresì, che la relazione che legava una coppia di persone dello stesso sesso poteva rientrare nella nozione di "vita privata" nonché in quella di "vita familiare", al pari di quella che univa una coppia di persone di sesso opposto che si trovasse nella medesima situazione (sentenza *Coman e a.*, punto 50, nonché giurisprudenza citata). A tale titolo, la Corte EDU aveva dichiarato che l'art. 8 della CEDU imponeva agli Stati membri un obbligo positivo di istituire un quadro giuridico che consentisse il riconoscimento giuridico e la tutela delle coppie di persone dello stesso sesso e che la Repubblica di Polonia aveva violato siffatto obbligo. Infatti, nessuno dei motivi di interesse pubblico adottati dal governo polacco prevaleva sull'interesse di tali persone a che le loro rispettive relazioni fossero debitamente riconosciute e tutelate dalla legge (sentenze CEDU *Przybylska e altri c. Polonia* e *Andersen c. Polonia*). Il rifiuto del riconoscimento dell'unione matrimoniale tra persone dello stesso sesso contratto legalmente in altro Stato dell'Unione era, quindi, contrario all'art. 7 della Carta. Ciascuno Stato membro era tenuto a dotarsi di norme atte a consentire detto riconoscimento, ferma restando la libertà di ciascuno Stato di individuarne le concrete modalità; la trascrizione degli atti di matrimonio nei registri dello stato civile, dunque, non era l'unica modalità possibile per siffatto riconoscimento le quali, in ogni caso, non dovevano né rendere impossibile, o troppo difficoltosa, l'attuazione pratica dei diritti di cui all'art. 21 TFUE né integrare una discriminazione, diretta o indiretta, fondata sull'orientamento sessuale degli individui.

Tanto premesso, la CGUE ha affermato che, qualora uno Stato membro avesse scelto, nell'ambito di tale margine di discrezionalità, di prevedere nel proprio diritto nazionale una modalità unica per il riconoscimento dei matrimoni contratti dai cittadini dell'Unione durante l'esercizio della loro libertà di circolazione e di soggiorno in un altro Stato membro, quale, nel caso di specie, la trascrizione dell'atto di matrimonio nel registro dello stato civile, detto Stato membro sarebbe stato tenuto ad applicare siffatta modalità indistintamente ai matrimoni

contratti tra persone dello stesso sesso e a quelli conclusi tra persone di sesso opposto. Infine, ha chiarito che gli artt. 20 e 21, par. 1, TFUE, gli artt. 7 e 21, par. 1, della Carta erano di per sé sufficienti e non dovevano essere precisati da disposizioni del diritto dell'Unione o del diritto nazionale per conferire ai singoli diritti invocabili in quanto tali. Essi andavano interpretati, allora, *"... nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro che, con la motivazione che il diritto di tale Stato membro non autorizza il matrimonio tra persone dello stesso sesso, non consente di riconoscere il matrimonio tra due cittadini dello stesso sesso di detto Stato membro, legalmente contratto durante l'esercizio della loro libertà di circolazione e di soggiorno in un altro Stato membro nel quale hanno sviluppato o consolidato una vita familiare, né di trascrivere a tal fine l'atto di matrimonio nel registro dello stato civile del primo Stato membro, qualora tale trascrizione sia l'unico mezzo previsto da quest'ultimo che permette un tale riconoscimento"*. Pertanto, se il giudice del rinvio avesse constatato che non era possibile interpretare il proprio diritto nazionale in modo conforme al diritto dell'Unione, esso sarebbe stato tenuto ad assicurare, nell'ambito delle sue competenze, la tutela giuridica spettante ai singoli in forza delle citate disposizioni e a garantirne la piena efficacia, disapplicando, all'occorrenza, le disposizioni nazionali considerate (sentenze *Egenberger* e *Kinsa*).

## **OSSERVAZIONI**

La decisione in esame ribadisce il primato del diritto dell'Unione quando viene in gioco la libertà di circolazione e di soggiorno riconosciuta dagli artt. 20 e 21, par. 1, TFUE. Tale libertà, una volta letta alla luce del diritto alla vita personale e del divieto di qualsiasi discriminazione fondata sull'orientamento sessuale garantiti dagli artt. 7 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, comporta il diritto dei singoli che abbiano legalmente stabilito e consolidato una vita familiare in uno Stato dell'Unione, mediante il vincolo matrimoniale tra persone dello stesso sesso consentito dall'ordinamento di quello Stato, di conservare detta relazione familiare, e la stabilità che ad essa consegue, in occasione del loro spostamento in altro Stato dell'Unione, indipendentemente dal fatto che, in quest'ultimo, il matrimonio tra persone dello stesso sesso sia o meno previsto.

Per quel che riguarda l'ordinamento italiano, può menzionarsi, in materia, la sentenza della I sezione civile della Corte di cassazione n. 11696 del 14 maggio 2018, che ha espresso il principio così massimato: "Il matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto all'estero tra un cittadino italiano ed uno straniero, ai sensi dell'art. 32-bis della legge n. 218 del 1995, può essere trascritto nel nostro ordinamento come unione civile, essendo trascrivibile come matrimonio solo quello contratto all'estero da due cittadini stranieri. Né tale previsione è discriminatoria per ragioni di orientamento sessuale ed in contrasto con gli artt. 2, 3, 29 e 117 Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 della Cedu, poiché la scelta del modello di unione riconosciuta tra persone dello stesso sesso negli ordinamenti facenti parte del Consiglio d'Europa è rimessa al libero apprezzamento degli Stati membri, purché garantisca a tali unioni uno standard di tutele coerente con il diritto alla vita familiare ex art. 8 come interpretato dalla Corte Edu".